

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 023/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d' Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 7 settembre 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico – Vice Presidente, Avv. Maurizio Borgo - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO DELLA SOCIETA' HELLAS VERONA FC SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TIM CUP HELLAS VERONA/AVELLINO DEL 13.8.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 24 del 17.8.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETA' AS ROMA SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATALANTA/ROMA DEL 20.8.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 27 del 22.8.2017)

La C.S.A., a scioglimento della riserva, respinge la richiesta di audizione dei signori Gombar, De Cristoforo, Guadagnoli, Terenzio e Seghi, formulata in ricorso e sull'accoglimento della quale il difensore della Società ricorrente ha insistito alla seduta del 7.9.2017, atteso che la documentazione in atti risulta più che sufficiente al fine della comprensione di quanto accaduto in occasione della gara ATALANTA-ROMA, disputatasi in data 20.8.2017. Fissa per la discussione del merito del ricorso la seduta del 28.9.2017 alle ore 13.00. La pubblicazione della presente vale quale avviso di convocazione della parte.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico – Vice Presidente, Dott. Stefano Toschei - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

3. RICORSO DEL CALCIATORE DIONISI FEDERICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO VERCELLI/FROSINONE DEL 26.8.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 19 del 29.8.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Dionisi Federico.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 7 settembre 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio